

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 23-653

Nomina Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. , dell'ASL NO.



Seduta N° 36

Adunanza 23 DICEMBRE 2024

Il giorno 23 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 23-653/2024/XII

OGGETTO:

Nomina Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. , dell'ASL NO.

A relazione di: Riboldi

Premesso che con la D.G.R. n. 70-8685 del 27 maggio 2024 si provvedeva alla proroga, alla data del 31 dicembre 2024, del contratto intercorrente tra il direttore generale dell'ASL NO e l'Assessore regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria;

Richiamata la D.G.R. 18 ottobre 2024, n. 21-287 con cui sono stati riaperti i termini di partecipazione all'avviso pubblico di selezione di cui alla D.G.R. n. 9-7383 del 3 agosto 2023, al fine dell'integrazione delle rose regionali di soggetti idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le aziende sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero - universitarie della Regione Piemonte, nonché presso l'azienda Zero", recepite a mezzo della Determinazione Dirigenziale n. 1881/A1400 dell' 11.12.2023;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 20/12/2024 sono state recepite le rose di idonei integrate con i nominativi dei soggetti ritenuti idonei in esito all'Avviso pubblico del 18 ottobre 2024 (D.G.R. n. 21-287) quale risultanza delle operazioni di selezione;

Considerato che, dovendo ora procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'ASL NO, la Giunta ritiene di far ricadere la scelta sul dr. Angelo PENNA, il quale risulta inserito nella rosa di candidati idonei specificamente elaborata per l' ASL suddetta;

Precisato che, nella scelta del dr. Angelo PENNA è stata particolarmente apprezzata la qualificata esperienza nell'ambito di strutture e direzioni strategiche di aziende sanitarie regionale; preso atto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 25369 dell'11.11.2020, che ha affermato che ai direttori generali si applica la disciplina generale prevista in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 nonché dal d. lgs. n. 39/2013.

Dato atto che è stata acquisita da parte del dr. Angelo PENNA l'accettazione della proposta di

attribuzione dell'incarico e la sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 69- 8679 del 29.3.2019, concernente, fra l'altro, l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità, che sono state verificate dal Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R: e sulla base di essa non esistono preclusioni all'attribuzione dell'incarico, nonché l'obbligo dell'esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ritenuto di disporre che :

- l'incarico di direzione generale, conferito - ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - per la durata di tre anni, decorrerà dal 1° gennaio 2025 ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

- l'attribuzione dell'incarico di direzione generale è subordinata alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, conforme allo schema tipo di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019 come integrato a mezzo della D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023, titolato "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali", nonché alla dichiarazione di accettazione, da rendere mediante sottoscrizione del modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, con l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

- al direttore generale così nominato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., vengano assegnati gli obiettivi di nomina individuati nell'Allegato A che, titolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs n. 171/2016 e s.m.i.)", si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che il trattamento economico complessivo annuo del direttore generale nominato è determinato - in relazione al livello di complessità aziendale ed ai parametri di cui all'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. - dalla D.G.R. n. 24-412 del 21 novembre 2024;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri relativi sono a carico dell'A.S.R. di riferimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Richiamati tutti gli atti citati in premessa,

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge.

delibera

1) di nominare il direttore generale dell'ASL NO nella persona del dr. Angelo PENNA, inserito nella rosa dei candidati specificamente dichiarati idonei alla nomina a direttore generale per la stessa azienda;

2) di disporre che l'incarico di direzione generale, conferito - ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del d. lgs. n.502/1992 e s.m.i. - per la durata di tre anni, decorrerà dal 1° gennaio 2025 ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

3) di subordinare l'attribuzione dell'incarico di direzione generale alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, conforme allo schema tipo di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019 come integrato a mezzo della D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023, titolato

“Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”, nonché alla dichiarazione di accettazione, da rendere mediante sottoscrizione del modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, con l’attestazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

4) di demandare la sottoscrizione del contratto da stipularsi con il direttore generale nominato all’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e Sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria;

5) di assegnare al direttore generale così nominato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell’Allegato A che, titolato “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.)”, si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) che il trattamento economico complessivo annuo del direttore generale nominato è determinato - in relazione al livello di complessità aziendale ed ai parametri di cui all’art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n.502/1995 e s.m.i. - dalla D.G.R. n. 24-412 del 21 novembre 2024;

7) che l’importo di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente – fermo restando che il riconoscimento della quota integrativa sarà dovuto al direttore generale in misura proporzionale alla durata dell’incarico – nonché di ulteriori specifici obiettivi che potranno essere individuati con successivo provvedimento;

8) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-653-2024-All_1-Allegato_A_v2024_dic.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss., d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.)

1 - assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda: Gli Enti del SSR, in applicazione delle linee di programmazione sanitaria regionale, nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti e delle risorse assegnate con D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e, s.m.i., sono tenuti ad assicurare il sostanziale pareggio di bilancio aziendale, sia in sede di adozione dei bilanci preventivi economici che in itinere nei conti economici trimestrali, nonché, in particolare, in sede di adozione del bilancio di esercizio aziendale a consuntivo. Per le aziende territoriali l'obiettivo è previsto a livello di singolo presidio a gestione diretta (inserito nella rete di E/U).

2 - ridurre i tempi e le liste di attesa come previsto dal PNGL e dai piani di governo delle liste di attesa della Regione Piemonte, in applicazione della normativa specifica anche in relazione ai contenuti del d.l. 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) come convertito L. 29 luglio 2024, n. 107 e, s.m.i.;

- vigilare sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del d.l. 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2024, n. 107 e s.m.i., anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito;

- vigilare sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. n. 73/2024 e s.m.i., trasmettendo un apposito rapporto alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute;

- garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici;

- prevedere, nel limite massimo delle risorse disponibili, l'effettuazione delle visite diagnostiche e specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica e la possibilità del prolungamento della fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni;

- provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi al fine di garantire l'autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati e di implementare l'operatività dei centri trasfusionali, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma;

- assicurare la corretta comunicazione tramite i siti web aziendali;

- valutare e migliorare l'appropriatezza delle visite e delle prestazioni ambulatoriali;

- assicurare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; a tale fine, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.

3 - Sviluppo del Piano Pandemico Regionale a livello aziendale: Dare attuazione all'aggiornamento – approvato dalla Regione Piemonte - del Piano pandemico operativo influenzale e Covid-19, sia territoriale che ospedaliero; i suoi punti cardine sono la revisione delle azioni chiave per le organizzazioni sanitarie e per tutti gli attori coinvolti, l'individuazione delle misure da adottare per ogni fase e la definizione delle procedure di riferimento, nel presupposto di fornire risposte coordinate e sistemiche.

4 - Miglioramento dei flussi informativi e dell'appropriatezza prescrittiva: L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alle terapie sono aspetti di grande rilevanza per l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti farmacologici, nonché per l'efficiente allocazione delle risorse disponibili.

5 - Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi on-line

6 – Sviluppo, a livello aziendale, del piano di edilizia sanitaria della Regione Piemonte

6 - Trasparenza: rispetto degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.